



# Statuto dell'associazione studentesca italoфона di Lucerna

## Sommario

<b>Titolo preliminare: Nome, costituzione, sede</b> .....	<b>3</b>
Art. 1 Costituzione .....	3
Art. 2 Sede.....	3
<b>Titolo primo: Scopo</b> .....	<b>4</b>
Art. 3 Scopi dell'associazione .....	4
<b>Titolo secondo: Del societariato e della tassa sociale</b> .....	<b>5</b>
Art. 4 Soci .....	5
Art. 5 Soci attivi .....	5
Art. 6 Soci onorari .....	5
Art. 7 Alumni .....	5
Art. 8 Tassa sociale .....	5
Art. 9 Pagamento della tassa sociale .....	6
Art. 10 Esclusione .....	6
Art. 11 Dimissioni .....	6
<b>Titolo terzo: Degli organi sociali</b> .....	<b>7</b>
Art. 12 Organi dell'associazione .....	7
<b>Capo primo: Dell'assemblea generale dei soci</b> .....	<b>7</b>
Art. 13 Riunioni .....	7
Art. 14 Direzione dell'assemblea .....	7
Art. 15 Compiti dell'assemblea.....	8
Art. 16 Votazioni ed elezioni .....	8
Art. 17 Delega .....	8
<b>Capo secondo: Del comitato</b> .....	<b>8</b>
Art. 18 Composizione ed organizzazione.....	8
Art. 19 Collaborazione con organizzazioni analoghe.....	9
Art. 20 Riunioni .....	9
Art. 21 Elezione in assemblea .....	9
Art. 21 <sup>bis</sup> Elezione al di fuori dell'assemblea .....	9
Art. 21 <sup>tris</sup> Svolgimento dell'elezione al di fuori dell'assemblea .....	10
Art. 22 Rinnovo delle cariche.....	10
Art. 23 Dimissioni .....	10
Art. 23a Eccezione per casi urgenti .....	10
Art. 24 Esclusione .....	11
Art. 25 Compiti del comitato.....	11
Art. 26 Il presidente.....	11
Art. 27 Il vicepresidente .....	11
Art. 29 Il cassiere .....	12

Art. 30 Il social media manager .....	12
Art. 31 I membri di comitato senza cariche statuarie specifiche .....	12
Art. 32 Altre cariche.....	12
<b>Capo terzo: Dell'ufficio di revisione .....</b>	<b>13</b>
Art. 33 Composizione, periodo di nomina e revisione .....	13
<b><i>Titolo quarto: Delle finanze.....</i></b>	<b>13</b>
Art. 34 Risorse finanziarie.....	13
Art. 34a Fondo di riserva.....	13
<b><i>Titolo quinto: Disposizioni finali .....</i></b>	<b>14</b>
Art. 35 Impegni e debiti .....	14
Art. 36 Responsabilità .....	14
Art. 37 Contestazione.....	14
Art. 38 Scioglimento .....	14
Art. 39 Approvazione ed entrata in vigore degli statuti.....	14

## **Titolo preliminare: Nome, costituzione, sede**

### **Art. 1 Costituzione**

<sup>1</sup> Sotto la denominazione di “Iuxta Cineris Montem” (denominata in seguito “l’associazione”) viene costituita l’associazione studentesca italoфона di Lucerna ai sensi degli art. 60 e seguenti CCS. Per quanto non previsto dal presente Statuto fanno stato gli art. 60 segg. del CCS.

<sup>2</sup> L’associazione è apartitica e acconfessionale.

<sup>3</sup> L’associazione è altresì riconosciuta sotto la sigla “I.U.C.I.M.”.

### **Art. 2 Sede**

La sede sociale è sita presso l’Università di Lucerna.

## **Titolo primo: Scopo**

### **Art. 3 Scopi dell'associazione**

L'associazione si prefigge i seguenti scopi:

1. incentivare l'integrazione degli studenti di lingua italiana nell'ambito della vita universitaria lucernese e promuovere l'inserimento dei nuovi studenti;
2. rafforzare i valori umani quali la collaborazione, lo spirito di gruppo, l'amicizia, il reciproco sostentamento, l'aiuto, la comprensione e la lealtà tra i soci;
3. promuovere e organizzare momenti ricreativi e di intrattenimento di natura culturale e di svago;
4. adoperarsi affinché ogni membro abbia la concreta possibilità di affrontare le difficoltà universitarie con tranquillità, serenità e con la consapevolezza di ricevere in ogni momento il sostegno e l'appoggio da parte degli altri soci;
5. rafforzare l'immagine accogliente e goliardica del popolo latino.

## **Titolo secondo: Del societariato e della tassa sociale**

### Art. 4 Soci

L'associazione si compone di soci attivi, soci onorari e alunni.

### Art. 5 Soci attivi

<sup>1</sup> I soci attivi sono studenti, dottorandi o assistenti italo-foni che manifestano la volontà di aderire agli scopi dell'associazione.

<sup>2</sup> In casi speciali il comitato può ammettere all'unanimità altre persone che non adempiano alle condizioni del capoverso 1.

<sup>3</sup> I soci attivi sottostanno al pagamento della tassa sociale.

### Art. 6 Soci onorari

<sup>1</sup> I soci onorari sono coloro che hanno contribuito in modo rilevante allo sviluppo dell'associazione ed all'attuazione dei suoi scopi; possono avere la posizione di soci onorari anche gli ex studenti.

<sup>2</sup> I soci onorari vengono proposti dal comitato e sottoposti alla votazione dell'assemblea.

<sup>3</sup> Non sottostanno all'obbligo di pagamento della tassa sociale.

<sup>4</sup> Partecipano alle assemblee ed hanno diritto di voto.

<sup>5</sup> I soci onorari ricevono un attestato che legittimi la loro posizione.

### Art. 7 Alunni

<sup>1</sup> Diventano automaticamente alunni gli studenti che terminano la loro carriera universitaria da soci attivi dopo tre o più semestri come tali.

<sup>2</sup> In casi speciali il comitato può ammettere all'unanimità altre persone che non adempiano alle condizioni del capoverso 1.

<sup>3</sup> Gli alunni non sottostanno all'obbligo di pagamento della tassa sociale.

<sup>4</sup> Essi possono partecipare alle assemblee dell'associazione; non hanno diritto di voto.

### Art. 8 Tassa sociale

<sup>1</sup> L'ammontare della tassa sociale viene definito dall'assemblea; attualmente ammonta a CHF 20.00 per semestre.

<sup>2</sup> Per le attività sociali, altri eventi straordinari o qualora non venga effettuata l'iscrizione ad una determinata attività può essere richiesto dal comitato un ulteriore contributo ai soci.

<sup>3</sup> La tassa sociale non è di principio soggetta a restituzione.

<sup>4</sup> In caso di avvenimenti o circostanze straordinarie, il comitato in carica ha facoltà di restituire parzialmente o integralmente la tassa sociale. La decisione in merito necessita della maggioranza assoluta dei membri di comitato.

#### Art. 9 Pagamento della tassa sociale

<sup>1</sup> La tassa sociale è da pagare entro la fine del semestre.

<sup>2</sup> La mancata partecipazione ad eventi o attività non esonera dal pagamento della tassa sociale.

<sup>3</sup> Con la partecipazione ad un'attività sociale il socio deve pagare la tassa sociale.

<sup>4</sup> Il comitato può richiedere, oltre alla tassa sociale, un contributo per la partecipazione ai singoli eventi. L'importo può essere differenziato tra soci e non soci.

#### Art. 10 Esclusione

<sup>1</sup> Nei confronti dei soci che sono causa di persistenti malumori all'interno dell'associazione, che con il loro comportamento ledono gli scopi dell'associazione o che causano un danno ad essa, viene aperto dal comitato un procedimento di esclusione dall'associazione.

<sup>2</sup> Il comitato si riserva il diritto di proporre all'assemblea l'esclusione di un socio per altri motivi gravi. Competente per l'esclusione dei soci è l'assemblea.

<sup>3</sup> La tassa sociale non viene restituita.

#### Art. 11 Dimissioni

Ogni socio ha il diritto di dimettersi dall'associazione in qualsiasi momento e senza addurre motivazioni. La tassa sociale non viene restituita.

## **Titolo terzo: Degli organi sociali**

### Art. 12 Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea generale dei soci
2. il comitato
3. l'ufficio di revisione

## **Capo primo: Dell'assemblea generale dei soci**

### Art. 13 Riunioni

<sup>1</sup> L'assemblea è costituita da tutti i soci.

<sup>2</sup> Essa si riunisce almeno una volta al semestre.

<sup>3</sup> La convocazione avviene per iscritto, tramite i canali di comunicazione ufficiali dell'associazione e deve essere effettuata dal comitato allegando l'ordine del giorno.

<sup>4</sup> I soci possono sottoporre al comitato trattande fino al giorno prima dell'assemblea.

<sup>5</sup> L'ordine del giorno definitivo deve pervenire ai soci il giorno stesso della data prevista per l'assemblea.

<sup>6</sup> Può essere convocata senza osservanza dei termini di cui ai capoversi 3, 4 e 5 un'assemblea straordinaria su richiesta di almeno tre membri del comitato o di un quinto dei soci attivi. La richiesta da parte dei soci deve essere scritta, firmata ed indicare i motivi specifici per la convocazione straordinaria.

### Art. 14 Direzione dell'assemblea

<sup>1</sup> Le sedute dell'assemblea sono aperte e dirette dal presidente dell'associazione.

<sup>2</sup> Il verbale viene raccolto negli atti dell'associazione; esso può essere consultato in ogni momento da ogni socio.

<sup>3</sup> Prima di procedere alle deliberazioni, l'assemblea elegge a maggioranza semplice fra i soci presenti due scrutatori; essi non possono né essere membri di comitato né avere un conflitto di interessi con le votazioni o le elezioni in corso.

<sup>4</sup> I due scrutatori hanno il compito di accertare il risultato di votazioni ed elezioni.

<sup>5</sup> I singoli soci hanno il diritto di sollevare casi di collisione e di richiedere degli accertamenti al comitato.

### Art. 15 Compiti dell'assemblea

Durante le riunioni l'assemblea discute e vota temi inerenti:

1. la nomina del comitato;
2. la nomina dei revisori;
3. l'approvazione dei conti;
4. i cambiamenti di statuto;
5. la proposta di nuovi soci onorari;
6. l'espulsione di soci attivi;
7. tutto ciò che può essere di interesse per l'associazione.

### Art. 16 Votazioni ed elezioni

<sup>1</sup> Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti; in caso di parità si procede ad una seconda votazione; un'ulteriore parità equivale ad una bocciatura del tema in oggetto.

<sup>2</sup> Le votazioni avvengono per alzata di mano; può essere richiesto uno scrutinio a voto segreto.

<sup>3</sup> Per le elezioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza al primo scrutinio, si procede a un secondo turno di votazione tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Al secondo turno è eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti validamente espressi. In caso di parità anche al secondo turno, l'elezione è decisa mediante sorteggio.

### Art. 17 Delega

<sup>1</sup> Ogni socio può delegare il suo diritto di voto ad un socio attivo presente all'assemblea.

<sup>2</sup> La delega deve essere in forma scritta e deve contenere i nominativi del rappresentante e del rappresentato così come il suo volere in merito all'oggetto su cui deliberare.

## **Capo secondo: Del comitato**

### Art. 18 Composizione ed organizzazione

<sup>1</sup> Il comitato è composto da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di dieci; nel quale le seguenti cariche devono essere in ogni momento garantite:

1. il Presidente/i Presidenti;
2. il Vicepresidente;
3. il Segretario;
4. il Cassiere;
5. il social media manager;
6. fino a cinque membri di comitato aggiunti.

<sup>2</sup> Qualora necessario, il comitato può affidare a dei membri di comitato cariche e compiti specifici.

<sup>3</sup> Sono eleggibili come membri di comitato tutti i soci attivi che studiano a Lucerna da almeno un semestre.

<sup>4</sup> Le cariche non sono cumulabili.

#### Art. 19 Collaborazione con organizzazioni analoghe

<sup>1</sup> L'associazione può attuare una collaborazione con altre organizzazioni analoghe con lo scopo di organizzare attività ed eventi.

<sup>2</sup> Il comitato può predisporre che un membro del comitato stesso si occupi di tale collaborazione secondo le esigenze del caso singolo.

<sup>3</sup> Qualora nessun membro di comitato abbia la possibilità di ricoprire tale ruolo, può essere delegato ad un socio.

<sup>4</sup> Tale socio rappresenta gli interessi dell'associazione e agisce nel suo interesse sotto le indicazioni del comitato.

<sup>5</sup> Il rappresentante può partecipare alle riunioni di comitato; non ha diritto di voto.

#### Art. 20 Riunioni

<sup>1</sup> Il comitato deve riunirsi almeno due volte al semestre.

<sup>2</sup> Qualora vi siano validi motivi, uno o più soci possono partecipare alle riunioni di comitato in ruolo di uditori.

<sup>3</sup> Le decisioni all'interno del comitato vengono prese con maggioranza semplice; in casi di parità vale il voto del presidente.

<sup>4</sup> ...<sup>1</sup>

#### Art. 21 Elezione in assemblea

<sup>1</sup> I singoli membri di comitato devono essere eletti dall'assemblea.

<sup>2</sup> Qualora il numero di candidati sia inferiore o uguale al numero di posti disponibili, l'elezione avviene in forma tacita, fatte salve eventuali opposizioni.

<sup>3</sup> Nel caso in cui ci dovesse essere un'opposizione all'elezione tacita, l'elezione di ogni singolo candidato viene messa ai voti. L'elezione avviene a maggioranza semplice dei votanti.

#### Art. 21a Elezione al di fuori dell'assemblea

<sup>1</sup> Per motivi organizzativi o per garantire un'adeguata partecipazione al voto, il comitato può decidere di organizzare un'elezione di nuovi membri di comitato al di fuori dell'assemblea.

<sup>2</sup> Il risultato della votazione deve essere proclamato in assemblea e protocollato.

<sup>3</sup> Lo svolgimento dell'elezione al di fuori dell'assemblea avviene tramite scrutinio segreto ed è sottoposto al controllo del comitato.

---

<sup>1</sup> Abrogato con effetto dal 24 aprile 2026.

### Art. 21b Svolgimento dell'elezione al di fuori dell'assemblea

Lo svolgimento dell'elezione al di fuori dell'assemblea è soggetto al seguente processo:

1. Lo svolgimento dell'elezione al di fuori dell'assemblea viene comunicato ai soci tramite i medesimi mezzi di comunicazione utilizzati per indire l'assemblea. Lo stesso vale per tutte le date e scadenze contenute in questo articolo.
2. Il segretario prepara una scheda di voto per ogni socio che contenga il nome di tutti i candidati, affiancato da una casella per l'espressione del voto mediante apposizione di una croce, e corredata dall'indicazione del numero di membri da eleggere, e quindi del numero di voti massimo che possono essere espressi.
3. Il comitato stabilisce e comunica le date, gli orari e il luogo in cui i soci possano esprimere il loro voto.
4. Almeno due membri di comitato sono presenti alle operazioni di voto ed effettuano il conteggio delle schede.
5. I risultati dell'elezione vengono proclamati dal comitato in occasione dell'assemblea successiva.

### Art. 22 Rinnovo delle cariche

<sup>1</sup> I membri di comitato sono rieleggibili.

<sup>2</sup> ...<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Nel caso in cui rimanessero cinque membri di comitato o meno, verrà indetta un'assemblea straordinaria.

### Art. 23 Dimissioni

<sup>1</sup> Ogni membro di comitato ha diritto di presentare le proprie dimissioni al più presto un semestre dopo essere entrato nel comitato. Il termine per presentare le proprie dimissioni è posto al più tardi il 1° novembre per il semestre invernale e il 1° aprile per il semestre primaverile.

<sup>2</sup> Le dimissioni devono essere presentate al comitato.

<sup>3</sup> Le dimissioni diventeranno effettive al termine del semestre in corso.

<sup>4</sup> ...<sup>3</sup>

### Art. 23a Eccezione per casi urgenti

<sup>1</sup> Ove vi siano casi urgenti legati alla dimissione del membro di comitato uscente viene fatta un'eccezione ai termini descritti all'articolo 23.

<sup>2</sup> La dimissione è reputata urgente se gli interessi legati alle dimissioni del membro uscente sono preponderanti rispetto agli interessi del comitato e dell'associazione.

---

<sup>2</sup> Abrogato con effetto dal 24 aprile 2026.

<sup>3</sup> Abrogato con effetto dal 15 feb. 2025.

<sup>3</sup> In caso di dimissioni di un organo principale con effetto immediato, la sua carica verrà assunta in via provvisoria da un membro di comitato aggiunto.

#### Art. 24 Esclusione

<sup>1</sup> L'esclusione di un membro di comitato è possibile solo per motivi gravi.

<sup>2</sup> Essa può essere richiesta da almeno quattro membri di comitato o, in forma scritta, da almeno la metà dei soci attivi; la richiesta è da inoltrare al comitato.

<sup>3</sup> Verrà indetta un'assemblea straordinaria.

<sup>4</sup> Competente per la decisione di esclusione è l'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

#### Art. 25 Compiti del comitato

Il comitato in veste di organo esecutivo dell'associazione:

1. la rappresenta;
2. ne promuove lo sviluppo;
3. programma le attività;
4. convoca le assemblee;
5. mantiene informati i soci sulle attività organizzate.
6. si occupa di tutte le attività correnti necessarie al funzionamento dell'associazione;
7. mantiene e gestisce le finanze dell'associazione.

#### Art. 26 Il presidente

<sup>1</sup> Il presidente:

1. rappresenta l'associazione verso l'esterno;
2. intrattiene i rapporti con gli organi universitari;
3. mantiene vivi i rapporti con i soci;
4. ha il diritto di convocare le riunioni di comitato e di presiederle;
5. redige un rapporto sulle attività svolte durante l'anno, che viene presentato all'assemblea.

<sup>2</sup> In caso di indisponibilità del presidente, la linea di successione è la seguente: vicepresidente, segretario, cassiere e social media manager.

<sup>2bis</sup> Qualora nessun membro di comitato sulla linea di successione voglia prendere la presidenza, il comitato vota tra i suoi membri, un nuovo presidente mediante maggioranza semplice.

<sup>3</sup> La carica di presidente può essere contemporaneamente esercitata da due persone quali co-presidenti.

<sup>4</sup> La carica di presidente è sottoposta ad elezione maggioritaria da parte dell'assemblea.

#### Art. 27 Il vicepresidente

Il vice-presidente collabora strettamente col presidente e lo sostituisce in caso di necessità.

### Art. 28 Il segretario

Il segretario si occupa di:

1. gestire le comunicazioni amministrative dell'associazione;
2. mantenere l'indirizzario dei soci, compresi quelli passati;
3. redigere verbali e decisioni del comitato e dell'assemblea.

### Art. 29 Il cassiere

Il cassiere si occupa di:

1. riscuotere e curare l'incasso delle tasse sociali e di ogni altro provento, provvedere ai pagamenti e rispondere dell'organizzazione finanziaria;
2. stilare un inventario dei beni di proprietà dell'associazione;
3. mantenere la contabilità dell'associazione e redigere un rapporto semestrale in merito alle finanze dell'associazione, il quale deve essere approvato dall'ufficio di revisione e dall'assemblea generale;
4. mantenere il contatto con gli sponsor;
5. mantenere aggiornata la lista di tutti i soci.

### Art. 30 Il social media manager

Il social media manager si occupa di:

1. gestire e tenere aggiornati i vari canali social dell'associazione
2. ...<sup>4</sup>
3. ...<sup>5</sup>
4. ...<sup>6</sup>
5. Aiuta il cassiere a mantenere la lista dei soci

### Art. 31 I membri di comitato senza cariche statuarie specifiche

I membri di comitato senza cariche statuarie svolgono ruoli di supporto:

1. organizzano eventi e attività;
2. aiutano i membri di comitato con cariche statuarie nell'adempimento dei loro compiti;
3. assumono incarichi e compiti specifici secondo le necessità del momento.

### Art. 32 Altre cariche

<sup>1</sup> Gli statuti determinano le cariche vigenti.

<sup>2</sup> Qualora il comitato lo reputi necessario, può affidare a membri di comitato ulteriori compiti specifici.

---

<sup>4</sup> Abrogato con effetto dal 24 aprile 2026.

<sup>5</sup> Abrogato con effetto dal 24 aprile 2026.

<sup>6</sup> Abrogato con effetto dal 24 aprile 2026.

## **Capo terzo: Dell'ufficio di revisione**

### Art. 33 Composizione, periodo di nomina e revisione

<sup>1</sup> L'ufficio di revisione è composto da due revisori, eletti dall'assemblea generale. I revisori possono non essere soci.

<sup>2</sup> Essi sono eletti per un periodo di un anno; in caso di dimissioni o indisponibilità permanenti si procede a nuova elezione.

<sup>3</sup> I revisori verificano le finanze dell'associazione sulla base dei conti forniti dal cassiere attestandone la correttezza e proponendone la accettazione o meno all'assemblea.

<sup>3bis</sup> In caso di non approvazione si deciderà sul rinnovo del mandato al cassiere; in caso di sfiducia si eleggerà un nuovo cassiere.

<sup>4</sup> Almeno un revisore partecipa alle assemblee sociali

## **Titolo quarto: Delle finanze**

### Art. 34 Risorse finanziarie

<sup>1</sup> L'associazione finanzia la propria attività e fa fronte ai suoi impegni mediante le proprie risorse finanziarie.

<sup>2</sup> Le risorse finanziarie dell'associazione sono costituite dalle tasse sociali, dalle donazioni, dai ricavi da attività, dai contributi di sponsor e da altre eventuali entrate.

<sup>3-6...7</sup>

### Art. 34a Fondo di riserva

<sup>1</sup> È costituito un fondo di riserva, depositato su un conto bancario o postale separato.

<sup>2</sup> Al termine di ogni esercizio contabile la liquidità eccedente fr. 10'000 viene versata nel fondo di riserva.

<sup>3</sup> Prelievi dal fondo di riserva sono ammessi, solo nella misura strettamente necessaria, unicamente per finanziare progetti straordinari o per far fronte a perdite contabili nella gestione corrente che mettano in pericolo la solvibilità dell'associazione.

<sup>4</sup> I prelievi dal fondo di riserva devono essere approvati dall'assemblea generale a maggioranza assoluta dei presenti.

---

<sup>7</sup> Abrogato con effetto dal 24 aprile 2026.

## **Titolo quinto: Disposizioni finali**

### Art. 35 Impegni e debiti

I soci non rispondono personalmente degli impegni e dei debiti dell'associazione.

### Art. 36 Responsabilità <sup>8</sup>

...

### Art. 37 Contestazione

Le contestazioni contro l'associazione sono rette dal Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). La lingua procedurale è quella italiana.

### Art. 38 Scioglimento

<sup>1</sup> Lo scioglimento dell'associazione avviene secondo le direttive del Codice civile svizzero.

<sup>1bis</sup> L'associazione può anche essere sciolta quando essa è ristretta al solo comitato.

<sup>2</sup> I fondi dell'associazione verranno devoluti in beneficenza.

### Art. 39 Approvazione ed entrata in vigore degli statuti

Il presente statuto è stato approvato in data 02.05.2007 dall'assemblea costituente con entrata in vigore immediata; è stato parzialmente riveduto il 23.04.2008, il 10.12.2008 ed il 15.05.2012; è stato totalmente riveduto con entrata in vigore immediata il 01.03.2011; è stato parzialmente riveduto il 15.05.2013, il 20.05.2015, il 02.12.15, il 30.11.2016, il 29.11.2017, il 16.05.2018, il 27.11.2019; è stato totalmente riveduto con entrata in vigore immediata il 1.12.2020; è stato parzialmente riveduto con entrata in vigore immediata il 06.12.2022; è stato parzialmente riveduto con entrata in vigore immediata il 15.02.2025; è stato parzialmente riveduto con entrata in vigore immediata il 24.04.26.

La Presidente  
Sara Cicek

La Vicepresidente  
Elisa Valentiny

La Segretaria  
Giulia Wuthier

Il Cassiere  
Elia Pellegrini

---

<sup>8</sup> Questo Art. è abrogato con effetto dal 24 aprile 2026.